CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 10 SETTEMBRE 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X				
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere					X
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere					X
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere					X
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 11067/2025), si apre alle ore 15,54.

Dalle ore 14,30 alle ore 15,40 si è svolta la seduta pubblica ex art. 8 L. 247/2012 per l'impegno solenne di n. 22 iscritti all'Albo degli Avvocati e n. 3 Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo .

Il verbale dell'adunanza del 03.09.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 01.09.2025) viene approvato alle ore 15,55esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione della delibera n. 1 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 17,10.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 2

IL SOLE 24 ORE SPA - FT 1410001466 BANCA DATI TOP24 DIRITTO AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 2 del 04.06.2025 con la quale è stata autorizzato il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati TOP24 Diritto per l'anno 2025;
- preso atto che è pervenuta, da parte de Il Sole 24 ore, la fattura nr. 1410001466 (prot. nr. 350) per un importo pari ad €. 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi/00) IVA inclusa relativa al canone 2025 per la banca data TOP24 Diritto;
- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 — Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 11.558,00 (undicimilacinquecentocintantotto/00);

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 1410001466 (prot. nr. 350) del Il Sole 24 ore Spa per un importo pari ad €. 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi /00) IVA inclusa relativa al canone 2025 per la banca data TOP24 Diritto, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento delle fatture, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 3

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL - FT 7/26 FORNITURA GRUPPO CONTINUITA' AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 3 del 14.05.2025 con la quale è stata autorizzato l'acquisto della fornitura di nr. 4 gruppi di continuità per gli armadi rack dei piani dei locali dell'Ordine, oltre che di nr. 12 gruppi di continuità per i pc della Segreteria e della Presidenza, come da preventivo della S.I. Servizi Informatici (prot. nr. 5820);
- preso atto che è pervenuta, da parte della S.I. Servizi Informatici Srl, la fattura nr. 7/26 (prot. nr. 213/25) per un importo pari ad €. 11.590,00 (undicimilacinquecentonovata/00) IVA inclusa relativa alla fornitura di nr. 4 gruppi di continuità per i rack collocati ai piani dei locali dell'Ordine;
- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010403 — Manutenzione e riparazione dei locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 17.600,00 (diciasettemilaseicento/00), oltre ad una variazione in diminuzione pari ad €. 2.970,94 (duemilanovecentosetta/94), già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.698,28 (milleseicentonovantotto/28);

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 7/26 (prot. nr. 213/25) della S.I. Servizi Informatici Srl per un importo pari ad €. 11.590,00 (undicimilacinquecentonovata/00) IVA inclusa relativa alla fornitura di nr. 4 gruppi di continuità per i rack collocati ai piani dei locali dell'Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento delle fatture, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 4

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
RICHIESTA ACCREDITAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI

Il Consiglio su relazione del Presidente,

- richiamata la domanda di accreditamento presentata da Camera di Commercio di Firenze per il corso di formazione per mediatori (prot. nr. 9147) e la successiva richiesta (prot. 11051);
- tenuto conto che il corso è gestito dall'Organismo di formazione per la mediazione, costituito da Camera di Commercio di Firenze e accreditato come ente formatore per mediatori dal Ministero della Giustizia;
- preso atto che il corso in oggetto si articola in 64 ore in presenza e 16 ore in modalità on-line;
- precisato che la Commissione per l'accreditamento dell'Ordine degli Avvocati di Firenze può esprimere valutazione soltanto su attività formativa svolta in presenza,

CHIEDE

alla Commissione per l'accreditamento di valutare l'attribuzione dei crediti formativi al suddetto corso di formazione per mediatori, relativamente alla sola attività formativa svolta in presenza e nei limiti della misura prevista dalla legge.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 5

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. C. B.
Sulla possibilità per l'avvocato nominato guardiano di Trust di assistere le società controllate dal Trust ed essere nominato legale di fiducia del disponente del Trust stesso

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 1° settembre 2025 (prot. n. 10754) è stato chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,14.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze, 10 settembre 2025

Richiesta parere

Quesito. Con richiesta del 1° settembre 2025 è stato formulato il seguente quesito: *"L'Avvocato X riveste la carica di "guardiano" del Trust Y. Il Trust Y è socio e detiene il 100% delle partecipazioni della società Alfa S.p.a. e delle società da quest'ultima controllate.*

Quesito n. 1: L'avvocato X può assistere in qualità di difensore di fiducia la società Alfa S.p.a. e le società da quest'ultima controllate senza incorrere in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi?

Quesito n. 2: L'avvocato X può assistere in qualità di difensore di fiducia il disponente del Trust Y senza incorrere in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi?".

* * *

Gli artt. 9 e 24 del codice deontologico forense stabiliscono il dovere dell'avvocato di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale e di evitare conflitti di interesse.

Con giurisprudenza costante il C.N.F. ha stabilito che l'art. 24 c.d.f. contempla una fattispecie di pericolo, per cui rileva l'esistenza di un conflitto di interessi anche solo 'potenziale'. La norma è infatti posta a tutela non solo degli interessi del cliente dell'avvocato, ma dell'intera classe forense, per cui il diritto non è disponibile da parte del cliente, cosicché, in presenza di una condotta che viola il disposto della norma, la sanzione all'avvocato non può essere evitata neanche in presenza del consenso delle parti assistite avvertite della possibilità di un conflitto.

Ha stabilito da ultimo il C.N.F.: *"Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo"* così il C.N.F., sentenza n. 217 del 25 ottobre 2023.

Occorre sottolineare che sussiste conflitto di interessi non soltanto qualora l'avvocato eserciti la propria attività a favore di una controparte del cliente (o *ex* cliente), ma, oltre che nelle fattispecie espressamente disciplinate dai diversi commi dell'art. 24, ogni qualvolta gli interessi delle parti assistite dal medesimo avvocato possano trovarsi in conflitto per qualsivoglia ragione, come ad esempio quando sussista la possibilità di domande trasversali fra parti che agiscono contro la medesima controparte, o quando, pur all'interno dello stesso gruppo di società, gli interessi della controllante siano stati perseguiti a scapito della controllata attraverso politiche di gruppo che non hanno generato vantaggi compensativi.

Ciò in virtù del fatto che, secondo il CNF *"(...) l'eventuale mancata 'descrizione' di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*", così C.N.F., sentenza n. 95 del 3 maggio 2021.

Con riferimento al quesito n. 1 non si può non rilevare che il "guardiano" del Trust ha il compito di vigilare sull'operato del *trustee* ed è necessario che, rispetto all'operato di quest'ultimo, mantenga una posizione indipendente. Posizione che difficilmente potrebbe conservare qualora assumesse un mandato professionale per difendere l'operato di quest'ultimo o tutelarne gli interessi.

Con riferimento al quesito n. 2 si osserva che, una volta istituito il Trust, il disponente perde, in favore del trustee, la disponibilità dei beni e la possibilità di interferire con la gestione del Trust. Non esistono pertanto, in linea di principio, ragioni che possano compromettere l'indipendenza del legale nominato "guardiano" del trust quando egli agisca come legale di fiducia del disponente per tutto ciò che riguarda questioni che non sono collegate alla istituzione o gestione del Trust.

Spetterà invece all'avvocato stabilire se, in concreto, possa sussistere il pericolo di un conflitto di interessi qualora egli sia chiamato quale legale di fiducia del disponente in una questione che riguarda il Trust.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "*il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense*" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DAL DOTT. M. G.
Sulla possibilità per l'avvocato di svolgere un tirocinio in azienda

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 4 settembre 2025 (prot. n. 10950) è stato chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,16.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 10 settembre 2025

Richiesta parere

Veniva formulato il seguente quesito: *"(S)ono interessato ovviamente a cominciare la carriera forense, tuttavia, al fine acquisire maggiori competenze vorrei effettuare un corso gol inerente la contabilità e bilancio.*

Tali corsi prevedono una parte di formazione da svolgere in aula (teorica) e una parte da svolgere in azienda (pratica).

So bene che un avvocato non può essere anche un dipendente, tuttavia in tal caso il lavoro aziendale sarebbe finalizzato unicamente ad ottenere un attestato e non ad essere assunto.

Vi sarebbe quindi la possibilità di effettuare tale corso anche se la parte di lavoro pratico si dovesse svolgere nel 2026 quando sarò iscritto all'albo senza infrangere il codice deontologico?"

* * *

Stabilisce l'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

...

d)) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

La norma prevede che, qualora l'attività dell'avvocato iscritto all'albo non rivesta la natura di attività di lavoro subordinato, l'attività di lavoro autonomo sia incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo soltanto qualora essa rivesta caratteri di continuità e professionalità. Si deve pertanto ritenere che qualora l'attività che l'avvocato iscritto è chiamato a svolgere non rivesta carattere di **continuità e professionalità** non venga integrata una delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 18 c.d.f.

Nel caso concreto sottoposto all'esame del Consiglio l'attività che l'iscritto sarebbe chiamato a svolgere avrebbe natura temporanea e senza carattere di continuità e professionalità.

Con tali caratteristiche l'attività non integrerebbe le fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 18 c.d.f.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 7

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CONVEGNO "GUERRA E DIRITTI UMANI: GAZA, CISGIORDANIA E ISRAELE LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI A GAZA E NEI TERRITORI"

Il Consiglio su relazione del Presidente,

vista la segnalazione (prot. 10963) con cui si evidenzia la revoca da parte del Consiglio Nazionale Forense della concessione di crediti formativi per la partecipazione al convegno, "GUERRA E DIRITTI UMANI: GAZA, CISGIORDANIA E ISRAELE LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI A GAZA E NEI TERRITORI" che si è tenuto il 4 settembre u.s. e organizzato dallo stesso Consiglio Nazionale, insieme alla Scuola Superiore dell'Avvocatura, su piattaforma telematica;

considerato che il Regolamento per la formazione continua del CNF n. 6/2014 prevede la possibilità di scegliere liberamente le attività formative da seguire anche fra quelle non preventivamente accreditate;

considerato il contenuto altamente significativo sul piano dei diritti umani del convegno in oggetto,

INVITA

la Commissione per l'accreditamento del Consiglio dell'Ordine a riconoscere la partecipazione al suddetto convegno a quanti ne facciano richiesta (tramite autocertificazione) valida ai fini formativi con l'attribuzione dei crediti formativi che saranno ritenuti congrui.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16,28.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 8

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2023	104	ABBATE GIUSEPPINA		16,36

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense il suddetto provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,30.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 2025

DELIBERA n. 9

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE
RICHIESTA PATROCINIO PER INIZIATIVE ALTA FORMAZIONE

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di patrocinio presentata dall'Università di Firenze – Dipartimento Scienze Giuridiche per i corsi di Alta Formazione di cui all'allegato n. 1 (prot. 11077):

- L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LE OPPORTUNITÀ E LE SFIDE;
- DIRITTO E PROCEDURE AMBIENTALI: PROFILI GIURIDICI E TECNICI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI;
- DIRITTO DELLA CYBERSECURITY;
- AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA DEI MEDIATORI;
- LA "NUOVA" IMPRESA - START-UP, PMI E NEWCO TRA TUTELE E OPPORTUNITÀ;
- ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE" (dal 09.01.2026 al 12.03.2026);
- TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO DEL LAVORO – RICCARDO DEL PUNTA;
- IL NUOVO DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA (CORSO NDF): LE CHIAVI PER L'ACCESSO;
- ART AND LAW EXECUTIVE COURSE;

DELIBERA

di concedere il patrocinio dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,36.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente